

Repubblica Italiana  
REGIONE SICILIANA



Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 1545 /155/11/2016 del 25 GEN. 2017 Pos. Coll. e Coord. n. 10

Palermo 25 GEN. 2017

Assessorato Regionale dell'Economia  
Dipartimento Finanze e Credito  
Servizio I – Rapporti finanziari Stato  
Regione  
Servizio 5 – Riscossione  
(Rif. nota 6 dicembre 2016, n. 25174)

Oggetto: *Legge 1 dicembre 2016, n. 225 di conversione con modificazioni del Decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 - Analisi - Considerazioni in ordine agli effetti degli art. 1 e sul sistema nazionale della riscossione.*

1. Con la nota in riferimento vengono formulate una serie di considerazioni sugli effetti che la riforma del sistema nazionale di riscossione - disposta con il decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 (convertito con modificazioni nella legge 1 dicembre 2016, n. 225) - è destinata a produrre nell'ordinamento regionale.

Il Richiedente riporta i “*principali provvedimenti approvati*”, e pur non ravvisando “*evidenti violazioni delle prerogative statutarie*” ritiene che l'art. 1<sup>1</sup> (con cui è disposta la soppressione

<sup>1</sup> D.L. 193/2006

Art. 1. Disposizioni in materia di soppressione di Equitalia e di patrocinio dell'Avvocatura dello Stato

1. A decorrere dal 1° luglio 2017 le società del Gruppo Equitalia sono sciolte, a esclusione della società di cui alla lettera b) del comma 11, che svolge funzioni diverse dalla riscossione. Le stesse sono cancellate d'ufficio dal registro delle imprese ed estinte, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è fatto divieto alle società di cui al presente comma di effettuare assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia di contratto di lavoro subordinato.

2. Dalla data di cui al comma 1, l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è attribuito all'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed è svolto dall'ente strumentale di cui al comma 3.

3. Al fine di garantire la continuità e la funzionalità delle attività di riscossione, è istituito, a far data dal 1° luglio 2017, un ente pubblico economico, denominato «Agenzia delle entrate-Riscossione», ente strumentale dell'Agenzia delle entrate sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze. L'Agenzia delle entrate provvede a monitorare costantemente l'attività dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, secondo principi di trasparenza e pubblicità. L'ente subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia di cui al comma 1 e assume la qualifica di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'ente può anche svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali dei comuni e delle province e delle società da essi partecipate. L'ente ha autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. Sono organi dell'ente il presidente, il comitato di gestione e il collegio dei revisori dei conti, il cui presidente è scelto tra i magistrati della Corte dei conti ....

di Equitalia) e l'art. 3<sup>2</sup> del citato D.L. n. 193/2016 “*abbiano effetti anche sull'organizzazione regionale della riscossione, alla luce del principio di uniformità di questa nel territorio*”.

Ad Equitalia, in specie, con l'art. 3<sup>3</sup> del D.L. 30 settembre 2005, n. 203 è stata affidata la funzione della riscossione in tutto il territorio nazionale, ad eccezione della Regione siciliana (comma 29 bis), nella quale in base alla legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, all'articolo 2, comma 1, è stato previsto che “*gli obblighi, i diritti ed i rapporti riferiti nell'art. 3 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203... alla Riscossione S.p.A. devono intendersi riferiti in Sicilia alla Riscossione Sicilia S.p.A.*”.

L'art. 1 del recente D.L. n. 193/2016 - che come detto ha disposto lo scioglimento delle società del Gruppo Equitalia - tuttavia, diversamente dall'art. 3, comma 29 bis, del D.L. n. 203/2005 “*non contiene alcun riferimento esplicito all'esercizio delle funzioni nella Regione siciliana*”.

Secondo il Richiedente tale mancata previsione “*potrebbe costituire un elemento di criticità a fronte dell'esigenza di continuare ad assicurare che nel territorio della Regione la funzione sia assolta ... in maniera unitaria ...*”, e, pertanto, chiede di essere supportato “*nel discernimento nell'ambito delle disposizioni ... del D.L. n. 193/2016 ... di quelle che si pongono quali principi ... generali che ai sensi dell'art. 6 delle norme di attuazione dello Statuto in materia finanziaria di cui al D.p.r. n. 1074/1965 devono trovare necessariamente applicazione nel territorio della Regione*”.

In tal senso sembrano così caratterizzarsi “*le previsioni relative alla sostituzione della società in house ora affidatarie del servizio con un ente pubblico economico ... e quelle relative ai principi e alle normative cui dovranno conformarsi i rapporti tra lo stesso ente e i contribuenti,*

<sup>2</sup> D.L. 193/2006

Art. 3. Potenziamento della riscossione

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'Agenzia delle entrate può utilizzare le banche dati e le informazioni alle quali è autorizzata ad accedere sulla base di specifiche disposizioni di legge, anche ai fini dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
2. All'articolo 72-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente: «2-ter. Ai medesimi fini previsti dai commi precedenti, l'Agenzia delle entrate acquisisce le informazioni relative ai rapporti di lavoro o di impiego, accedendo direttamente, in via telematica, alle specifiche banche dati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale». (16)
3. L'Agenzia delle entrate-Riscossione è autorizzata ad accedere e utilizzare i dati di cui al presente articolo per i propri compiti di istituto.

<sup>3</sup> D.L. 30 settembre 2005, n. 203

Art 3 Disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione

1. A decorrere dal 1° ottobre 2006, è soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione e le funzioni relative alla riscossione nazionale sono attribuite all'Agenzia delle entrate, che le esercita mediante la società di cui al comma 2, sulla quale svolge attività di coordinamento, attraverso la preventiva approvazione dell'ordine del giorno delle sedute del consiglio di amministrazione e delle deliberazioni da assumere nello stesso consiglio. (45)
2. Per l'immediato avvio delle attività occorrenti al conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1 ed al fine di un sollecito riordino della disciplina delle funzioni relative alla riscossione nazionale, volto ad adeguarne i contenuti al medesimo obiettivo, l'Agenzia delle entrate e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) procedono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla costituzione della «Riscossione S.p.a.», con un capitale iniziale di 150 milioni di euro, di cui il 51 per cento versato dall'Agenzia delle entrate ed il 49 per cento versato dall'INPS.

...(omissis)

29-bis. Nel territorio della Regione siciliana, relativamente alle entrate non spettanti a quest'ultima, le funzioni di cui al comma 1 sono svolte dall'Agenzia delle entrate mediante la Riscossione S.p.a. ovvero altra società per azioni a maggioranza pubblica, che, con riferimento alle predette entrate, opera con i medesimi diritti ed obblighi previsti per la stessa Riscossione S.p.a.

nonché ... quelle di potenziamento della riscossione ...”.

Tutto ciò premesso, si richiede l'avviso di questo Ufficio “*sul presupposto della necessaria armonizzazione col sistema di riscossione nazionale, ai fini dell'esercizio della Regione, mediante Riscossione Sicilia spa delle funzioni nel settore in questione, in ordine all'opportunità e/o necessità di un intervento normativo urgente, fornendo ogni indicazione utile circa la redazione dello schema legislativo di rivisitazione dell'art. 2 della Legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 ...*”.

2. Il sopra richiamato comma 29-bis dell'art. 3 del D.L. n. 203/2005, ha stabilito che nel territorio della Regione siciliana, relativamente alle entrate non spettanti a quest'ultima, le funzioni di cui al comma 1 sono svolte dall'Agenzia delle entrate mediante la Riscossione S.p.a. ovvero altra società per azioni a maggioranza pubblica, che, con riferimento alle predette entrate, opera con i medesimi diritti ed obblighi previsti per la stessa Riscossione S.p.a. Il legislatore regionale, con la l.r. 22 dicembre 2005, n. 19, all'art. 2 (riforma del servizio regionale di riscossione) ha previsto che <<*ai sensi degli articoli 36 e 37 dello Statuto speciale della Regione siciliana e dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, le disposizioni dell'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito nella legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modifiche ed integrazioni, si applicano nel territorio della Regione, salvo quanto previsto dalla presente legge. Gli obblighi, i diritti ed i rapporti riferiti nell'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, nonché della relativa legge di conversione e successive modifiche ed integrazioni, alla "Riscossione S.p.A." devono intendersi riferiti, in Sicilia, alla "Riscossione Sicilia S.p.A." di cui al comma 3...>>.*

La formulazione adottata dal legislatore regionale ed, in particolare, l'espressione "*e successive modifiche ed integrazioni*" non pongono in dubbio che il rinvio contenuto nella riportata norma è di tipo dinamico o non recettizio, e pur tuttavia il recepimento è stato effettuato "*salvo quanto previsto dalla presente legge*", che ha visto appunto la costituzione di un'apposita società, nel pieno esercizio della potestà regionale in materia, riconosciuta dalla Corte Costituzionale in numerose sentenze (cfr., per tutte, sentenza 186 del 1999)<sup>4</sup>.

La recente normativa statale – che, al fine di garantire la continuità e la funzionalità delle attività di riscossione nazionale, prevede l'istituzione di un ente pubblico economico denominato “*Agenzia delle entrate – Riscossione*” (in sostituzione di Equitalia) - non contiene alcun riferimento esplicito all'esercizio delle funzioni di riscossione nel territorio della Regione

<sup>4</sup> Cfr. anche parere ULL n. 282 del 2005.

Siciliana, senza tuttavia escludere espressamente il previgente sistema speciale, tant'è che in una lettura coordinata del D.L. n. 193 del 2016 e del D.L. n. 203 del 2005 appare vigente il comma 29 bis in argomento.

In ragione di ciò, sembra opportuno - prima ancora della redazione di uno *schema legislativo di rivisitazione dell'art. 2 della Legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19*, da sottoporre in ogni caso alle valutazioni degli Organi di governo e legislativi - che, ad iniziativa anche del richiedente si avvii, attraverso l'istituzione di un tavolo tecnico, un'interazione tra rappresentanti del Dipartimento, dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero dell'Economia, al fine di individuare un percorso che coordini le funzioni dell'ente pubblico economico ora istituito (che opererà dal 1° luglio 2017) con l'attività di Riscossione Sicilia S.p.A., e di garantire l'unitarietà della funzione di riscossione nel rispetto della permanente competenza regionale in materia di riscossione.

Qualora si addivenisse alla predisposizione di un disegno di legge, questo Ufficio, se richiesto, fornirà il previsto parere.

Nei termini suesposti è il parere di questo Ufficio.

\*\*\*\*\*

Ai sensi dell'art. 15,co.2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998,n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali richiedenti. Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998,n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS.


Il funzionario avvocato

(avv. Marina Miceli)

F.TO M. MICELI  
Autore 

Il Dirigente avvocato

Avv. Gianluigi Amico





L'AVVOCATO GENERALE  
(Cons. Romeo Palma)

